

Pubblicato il 25/02/2021

N. 01268/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00182/2021 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 182 del 2021, proposto da Luigi Moccia, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Di Fruscio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tullio Gesuè Rizzi Ulmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- dell'invito di convocazione prot. 44259 del 21.11.2020 per la data, di prima convocazione del 27 novembre 2020 alle ore 17,30 e di seconda convocazione per il giorno 28 novembre 2020 alle ore 18,30 del Consiglio Comunale di San Giuseppe Vesuviano (NA);

- dell'ordinanza sindacale n. 528 del 25.11.2020 a firma del Vice Sindaco di chiusura degli uffici comunali per sanificazione a far data dal 26.11.2020 e per le 24 ore successive.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuseppe Vesuviano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 1, co. 17, del D.L. n. 183/2020, e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - il dott. Gianluca Di Vita;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Richiamato in fatto quanto riportato nel ricorso introduttivo e negli scritti difensivi delle parti costituite:

Considerato che alla camera di consiglio del 10.2.2021 fissata per la trattazione della domanda cautelare il ricorso è stato trattenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata, in quanto maturo per la decisione e sussistendo i presupposti di legge;

Ritenuto che il gravame è infondato, con conseguente superfluità dell'esame delle eccezioni in rito sollevate dalla difesa dell'amministrazione comunale, per le ragioni di seguito illustrate:

- in ordine alla presunta illegittimità dell'avviso di convocazione della seduta consiliare, mette conto evidenziare che il Regolamento del Consiglio Comunale di San Giuseppe Vesuviano, agli artt. 38 e 40, dispone che: I) l'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri comunali almeno cinque giorni prima della riunione senza tener conto, nel relativo computo, del giorno iniziale; II) l'eventuale ritardata consegna è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza; III) tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria comunale nel giorno della convocazione;

- nella fattispecie non è predicabile la violazione delle predette disposizioni atteso che: a) l'avviso di convocazione per la seduta del 27.11.2020 è stato spedito il 21.11.2020 (sabato), quindi nel rispetto del preavviso dei 5 giorni di cui al richiamato art. 38, considerato che in base al medesimo Regolamento, i giorni festivi si computano nei termini; b) dall'esame dell'attestazione del Responsabile del Servizio AA.GG. – Avvocatura, Scuola e Cultura del Comune depositato agli atti di causa, risulta che il 21.11.2020 i documenti all'ordine del giorno erano consultabili presso l'ufficio comunale su richiesta dei consiglieri interessati, pertanto non risulta violato il precitato art. 40 circa l'obbligo di deposito degli atti relativi agli argomenti da trattare;

- in ogni caso, opera la previsione di sanatoria cui al menzionato art. 38, comma 6, avendo il consigliere ricorrente preso parte alla seduta consiliare, salvo poi allontanarsi prima della votazione (cfr. verbale n. 9 del 27.11.2020 accluso al ricorso);

Rilevato che, quanto alla gravata ordinanza di chiusura degli uffici comunali per sanificazione da "Covid 19":

- non ha pregio la censura per incompetenza del Vice Sindaco, giacché quest'ultimo sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento con una supplenza generale che si estende a tutti gli atti propri di quest'ultimo, senza bisogno di delega specifica o di motivazione in ordine alle ragioni dell'impedimento;

- l'art. 54, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 consente espressamente a colui che sostituisce il Sindaco di esercitare anche le funzioni di cui al medesimo art. 54, ivi inclusa, quindi, l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2535/2018, secondo cui *"può essere consentita, ed è anzi doverosa per il principio di necessità e di continuità delle funzioni amministrative, la sostituzione legale per assenza temporanea del Sindaco"*);

- alcuna limitazione, quanto alla individuazione degli atti che possono essere adottati dal Vice Sindaco in caso di impedimento del Sindaco, può desumersi dallo Statuto dell'ente locale che all'art. 26 dispone *"Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica"*;

- neppure è condivisibile il profilo di illegittimità con cui si deduce l'eccesso di potere per aver l'amministrazione ignorato, secondo la prospettazione attorea, le prerogative consiliari e per non aver contestualmente disposto il differimento della seduta;

- in senso contrario, la misura disposta si fonda su una ragione di salute pubblica, siccome volta a consentire la disinfezione degli ambienti e delle strutture di lavoro in seguito all'accertamento di un caso di positività da Covid 19 e, in ogni caso, non ha interferito sul concreto dispiegarsi delle prerogative consiliari atteso il rispetto delle previsioni regolamentari di cui agli artt. 38 e 40;

Considerato che, alla luce delle ragioni illustrate:

- il ricorso deve essere complessivamente rigettato;
- la celere definizione del giudizio nella fase cautelare, la natura delle questioni esaminate e la considerazione delle posizioni incise afferenti all'esercizio di prerogative istituzionali nell'ente locale giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021- svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 1, co. 17, del D.L. n. 183/2020, e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

Maurizio Santise, Consigliere

L'ESTENSORE

Gianluca Di Vita

IL PRESIDENTE

Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO